

GENOVA 21 ottobre 2021

A tutti i Clienti

Loro indirizzo \_\_\_\_\_

## **CIRCOLARE N. 3/2021**

### SOPPRESSIONE ESTEROMETRO ED INTRODUZIONE FLUSSO FATTURE ESTERO

Dal 1/1/2022 non ci sarà più l'obbligo dell'invio telematico dell'ESTEROMETRO.

Lo prevede l'articolo 1, comma 1103, della Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020), che stabilisce che i dati trasmessi con l'esterometro dovranno essere inviati all'AdE telematicamente, tramite lo SDI, utilizzando il formato XML della fattura elettronica.

Decorrenza 1/1/2022

L'obbligo vale sia per le fatture attive emesse che per le fatture passive ricevute da fornitore estero.

La trasmissione dovrà avvenire:

- Nel caso delle operazioni attive verso clienti esteri, entro i normali termini di fatturazione. Ovvero entro 12 giorni dall'effettuazione della prestazione (o entro 15 giorni in caso di fattura differita)
- Nel caso di operazioni passive, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento dei documenti cartacei comprovanti l'operazione con il fornitore estero.

Per quanto riguarda le operazioni attive, l'emissione del documento seguirà le modalità operative delle fatture attive nazionali, elaborando quindi una fattura elettronica **tipo TD01** con destinatario il cliente estero.

Per le fatture passive, che il fornitore estero continuerà ad emettere<sup>1</sup> e fornire in modo analogico, si dovrà procedere all'emissione dell'AUTOFATTURA.

Il soggetto passivo, che riceverà la fattura dal fornitore estero, dovrà generare un documento elettronico in formato XML e trasmetterlo all'Ade, tramite lo SDI, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento, per poterne tenere conto nella liquidazione iva.

L'autofattura che si dovrà emettere ed inviare dovrà avere uno dei seguenti "tipo documento":

**TD17** nel caso di integrazione/autofattura per ACQUISTO SERVIZI dall'estero

**TD18** nel caso di integrazione per ACQUISTO BENI INTRACOMUNITARI

**TD19** nel caso di integrazione/autofattura per ACQUISTO di BENI ex art 17, comma 2, DPR633/72

L'operatività del software dovrebbe permettere di registrare la fattura passiva cartacea ricevuta dal fornitore estero e, al termine della registrazione, rilevando che si tratta di fattura estera, dovrebbe essere predisposto per generare, e predisporre all'invio, un documento XML di tipo TD17/TD18/TD19, riceverne poi la ricevuta che andrà allegata al documento cartaceo originale.

Per i documenti di tipo TD17/TD18/TD19 devono essere indicati nel campo "destinatario" (cessionario/committente) i dati del soggetto che effettua l'integrazione e/o emette l'autofattura, il documento e la relativa ricevuta verranno recapitati, tramite SDI, allo stesso soggetto passivo che li ha emessi.

Questa funzionalità potrà essere estesa anche al tipo documento TD16 da utilizzarsi per l'integrazione delle fatture in REVERSE CHARGE interno.

Già da fine 2021 si potrà procedere con la creazione e l'invio telematico delle fatture / autofatture di cui sopra in relazione alle operazioni con l'estero

Effettuando l'invio telematico dal 1/10/2021 non sarà più necessario l'invio telematico dell'ESTEROMETRO del 4° trimestre 2021.

A seguito della modifica dell'obbligo comunicativo relativo alle operazioni transfrontaliere, la sanzione applicabile alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 è fissata nella misura di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili.

La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti



**STUDIO RICCO**